

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 31567	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: Non menzione				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il tribunale di Milano condannava alla pena ritenuta di giustizia nonché condannava al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili				
2° Grado: La Corte di Appello di Milano, rideterminata la misura del risarcimento del danno e concesso il beneficio della non menzione della condanna, confermava nel resto l'impugnata sentenza				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

Fattispecie

operaio specializzato, inviato ad effettuare un sopralluogo per l'esecuzione di opere edilizie di ristrutturazione in un immobile, cadeva in un'apertura del vano scala tra l'ottavo ed il nono piano lasciata incustodita e protetta solo da un esiguo telo di plastica insufficiente a reggere il peso di una persona

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le regole di prudenza e le norme di prevenzione vincolano permanentemente i destinatari in ogni fase del lavoro, senza che sia possibile configurare vuoti normativi o di responsabilità in relazione a particolari operazioni da compiere in situazioni o siti pericolosi ovvero quando presso tali luoghi le opere siano terminate o da terminare o momentaneamente sospese per dare corso ad altre fasi del processo produttivo. Le misure di sicurezza, infatti, devono essere predisposte e mantenute, sia pure con diverse modalità, confacenti alla natura del lavoro da svolgere e alla fase produttiva, prima e durante ciascuna fase del processo lavorativo ed anche al termine di essa, ove siano residue situazioni di pericolo per i lavoratori passati ad altre incombenze ma, comunque, sottoposti al rischio derivante dallo stato di fatto residuo dalla fase pregressa (cfr., "ex plurimis", Sez. 4, n. 1738 del 19/12/1996 Ud. - dep. 25/02/1997 -Rv. 207014: nella fattispecie, in un cantiere, ove si svolgevano opere edilizie era stata lasciata un'apertura a bocca di lupo senza adeguata protezione e con i ferri di armatura sporgenti dal getto di cemento nella
--

quale era caduto un manovale con la conseguenza che uno dei detti ferri gli era penetrato nel capo, cagionando lesioni; è stato riconosciuto l'obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di ovviare a siffatti pericoli mediante le opportune cautele indipendentemente dal verificarsi dell'incidente mentre nello stesso cantiere erano in corso opere diverse).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

Il ricorrente non avrebbe potuto dar corso all'opera senza predisporre tutte le cautele di legge in grado di sventare il pericolo costituito dall'apertura della buca; e non poteva, di più, e pur a seguito della rottura del rapporto contrattuale con la committente, abbandonare immediatamente il cantiere senza garantire, prima di farlo, una situazione di piena sicurezza, e ciò tanto più ove si ponga mente alla circostanza, del pari rammentata nella decisione impugnata, che la committente S. aveva invitato il ricorrente a lasciare il cantiere sgomberandolo di materiali ed attrezzature, nel che era implicita la necessità di lasciarlo in condizioni di sicurezza; cosa che, invece, il ricorrente non fece, limitandosi ad inviare i suoi operai i quali si limitarono a portar via, dal cantiere abbandonato, alcune attrezzature, lasciando l'ingombro di materiali e macerie e con il foro praticato non in condizioni di sicurezza: singolare è dunque la prospettazione del ricorrente per la quale altri, e non il ricorrente stesso, avrebbero dovuto adottare tutte le misure antinfortunistiche.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.